

DELIBERA N. 68/10/CSP

Segnalazione del candidato sindaco della “Lista Facciamo Centro” Gianluigi Bergamo nei confronti del sindaco del Comune di Cavallino-Treporti Erminio Vanin (candidato sindaco per la “Lista civica amministrare Cavallino-Treporti”) per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 16 aprile 2010;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la segnalazione del candidato Sindaco della “Lista Facciamo Centro” Gianluigi Bergamo per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 da parte del Sindaco al Comune di Cavallino-Treporti Erminio Vanin, candidato per la “Lista Civica Amministrare Cavallino-Treporti”, pervenuta, per il tramite della Polizia Locale del sopra citato Comune in data 7 marzo 2010 (prot. n. 13759), nella quale si asserisce la distribuzione “*in questi giorni*” di un numero speciale del notiziario comunale di Cavallino-Treporti, evidenziando nei contenuti di detta pubblicazione una “*pura propaganda elettorale da parte della lista uscente maggioritaria Lista Civica Amministrare Cavallino-Treporti, lista che è in corsa anche per questa tornata elettorale*”;

VISTA la nota in data 7 marzo 2010 (prot. n. 13761), ritrasmessa il successivo 11 marzo con nota n. 15071, del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto gli opportuni accertamenti istruttori di cui all'articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota in data 24 marzo 2010 (prot. 18017) del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto, con la quale sono stati trasmessi gli esiti dell'istruttoria, completi di allegati, conseguenti alla segnalazione in oggetto, rappresentando, altresì, che nella seduta del 19 marzo 2010, presa visione della documentazione trasmessa, si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 9, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota trasmessa dal Sindaco, nonché candidato, Erminio Vanin al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto, nella quale si fa presente quanto segue:

- la distribuzione del "Notiziario Comunale", una volta appreso dell'esistenza della segnalazione, è stata inibita fin dal 6 marzo, come pure si è proceduto alla rimozione del file pdf inerente lo stesso notiziario in pari data dal sito web dell'Amministrazione;
- nella pubblicazione si è inteso fornire semplicemente, in forma impersonale, una informazione ai cittadini, ritenuta indispensabile secondo un consolidato comportamento che obbliga a rendere conto dell'operato amministrativo del periodo trascorso;

VISTA la pubblicazione, oggetto della segnalazione, della quale si evidenziano i seguenti elementi:

- la pubblicazione, in edizione speciale, del notiziario dell'Amministrazione comunale "Cavallino Treporti Informa", dal titolo "Rapporto di fine mandato 2005 – 2010", reca l'anno e il numero di pubblicazione "Anno VII, n° 6", ma non anche l'effettiva data di stampa né la tiratura;
- detto notiziario, di cui è direttore editoriale il Sindaco Erminio Vanin, viene così presentato, nel frontespizio: "Questa edizione speciale del notiziario dell'Amministrazione contenente il rapporto di mandato è stato interamente curata dall'ufficio stampa del Comune, ripercorrendo l'attività di informazione svolta dal 2005 ad oggi e attingendo per le immagini dall'archivio fotografico costituito nel corso di questo quinquennio.";
- a pagina 3 del suddetto notiziario, è pubblicata una lettera del Sindaco Erminio Vanin, completa di fotografia del Sindaco con fascia tricolore, indirizzata a "Care concittadine e cari concittadini" che termina con il seguente auspicio: "Il nostro giovane Comune ha già vinto numerose sfide e ad altre è sicuramente atteso in futuro: prepariamoci a vincere anche le prossime.";

VISTA la nota in data 24 marzo 2010 (prot. n. 18193) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, con la quale sono state richieste eventuali controdeduzioni al Comune di Cavallino-Treporti;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Cavallino-Treporti, a firma del Sindaco Erminio Vanin, pervenute all'Autorità in data 27 marzo (prot. n. 18873) nelle quali, in merito alla pubblicazione segnalata, si fa presente quanto, in sintesi, si riporta:

- l'edizione speciale del Notiziario comunale avente come titolo "Rapporto di fine mandato 2005-2010" è stata messa in distribuzione in data 6 marzo e, in pari data è stata immediatamente sospesa e, contemporaneamente è stato oscurato il sito internet;
- con la citata pubblicazione si era inteso fornire ai cittadini di Cavallino-Treporti una informazione istituzionale sull'operato dell'Amministrazione comunale nel quinquennio 2005-2010, riportando, a tal fine, a pagina 4 e nella pagina seguente, i nomi di tutti i componenti della Giunta comunale e del Consiglio e il resoconto, in numeri, delle attività svolte dai suddetti organi;
- relativamente all'auspicio riportato a pagina 3 del notiziario e, in particolare all'espressione "*prepariamoci a vincere anche le prossime*", si evidenzia che "*l'esortazione a vincerne altre è assolutamente "istituzionale", estranea a qualsivoglia accezione o riferimento di natura politica: infatti è in corso un giudizio in appello avanti il Consiglio di Stato dal quale dipende la suddivisione patrimoniale dal Comune di Venezia. Questo e solo questo era il significato di quell'esortazione.*";

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il 28 e 29 marzo 2010, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta l'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, così come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010 nella quale si invitano tutte le Amministrazioni Pubbliche "*a sospendere, in tale periodo, ogni attività effettuata sui mezzi di comunicazione di massa*";

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione e distribuzione del notiziario, in edizione speciale, "*Cavallino Treporti Informa*", da parte dell'Amministrazione comunale di Cavallino-Treporti, ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della n. 28 del 2000;

RILEVATO che le controdeduzioni fornite dalla Parte non danno conto dell'effettiva data di pubblicazione del Notiziario, della sua tiratura complessiva e delle modalità di

distribuzione, ma confermano la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che la pubblicazione a mezzo internet – anche se di breve durata – è suscettibile di raggiungere un numero imprecisato e imprecisabile di utenti;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto nella nota pervenuta in data 24 marzo 2010, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel quinquennio del mandato amministrativo, e della impersonalità, essendo citati il nome e il logo del Comune di Cavallino-Treporti, nonché la fotografia del Sindaco uscente Erminio Vanin, candidato alle elezioni amministrative del 28 e 29 febbraio 2010;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni amministrative in data 28 e 29 marzo 2010, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Cavallino-Treporti di pubblicare sul proprio sito web, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo

della pubblicazione, avvenuta anche sul sito web, e distribuzione del notiziario, in edizione speciale, “*Cavallino Treporti Informa*” (Anno VII – n°6 – Edizione Speciale), durante lo svolgimento della campagna per le elezioni amministrative fissate per il 28 e 29 marzo 2010, relativamente al resoconto del quinquennio amministrativo, nonché alla pubblicazione della lettera del Sindaco uscente.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola